



AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Via Vittorio Veneto, 60 - 89123 Reggio Calabria (RC) Tel. 0965/27926 - Pec: postacertificata@pec.aziendaocalabrialavoro.com

CICOLARE del 30/03/2022

A tutti i dipendenti di Azienda Calabria Lavoro

pubblicato sul sito istituzionale

<http://www.calabrialavoro.eu/>

NOTA INFORMATIVA DI AGGIORNAMENTO COVID-19

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza G.U 24 marzo 2022

Il decreto preserva, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario. Potranno a tale scopo essere adottate una o più ordinanze che contengano misure derogatorie che tengano conto dell'andamento dell'epidemia.

Isolamento e auto sorveglianza

1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

2. Dal 1° aprile, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'auto sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

A decorrere dal 1° aprile 2022 fino al 30 aprile 2022

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e in altri locali assimilati.

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo.

L'obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

Graduale eliminazione del green pass base

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- luoghi di lavoro
- mense e catering continuativo su base contrattuale
- concorsi pubblici
- corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dall'articolo 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76
- partecipazione del pubblico agli eventi che si svolgono all'aperto

Decade l'obbligo di green pass per coloro che accedono ai luoghi della Cultura.

Graduale eliminazione del green pass rafforzato

Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- convegni e congressi;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi che si svolgono al chiuso.

Decade l'obbligo di green pass rafforzato per i lavoratori ultracinquantenni.

Lavoratori fragili e lavoro agile

Decadono le modalità semplificate per la fruizione del lavoro agile da parte dei lavoratori fragili. I lavoratori fragili potranno fruire del lavoro agile secondo quanto previsto dal Decreto dell'8 ottobre 2021.

È prorogato al 30 giugno 2022 l'art. 83 bis, comma 1, 2 3, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalle legge 17 luglio 2020 n. 77, riguardante la sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.



AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Via Vittorio Veneto, 60 - 89123 Reggio Calabria (RC) Tel. 0965/27926 - Pec: postacertificata@pec.aziendacalabrialavoro.com

ALLEGATO alla CICOLARE del 30/03/2022

TABELLA

Mascherine obbligo FFP2 dal 1 al 30 Aprile 2022

Spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati

Mascherine chirurgiche fino a 30 Aprile

Luoghi di lavoro

In tutti i luoghi al chiuso ad esclusione delle abitazioni private

GREEN PASS BASE DAL 1 AL 30 APRILE 2022

Luoghi di lavoro

Mense e catering continuativo su base contrattuale

Concorsi pubblici

Corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dall'articolo 4-ter del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76

GREEN PASS RAFFORZATO DAL 1 AL 30 APRILE 2022

Convegni e congressi

Partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi che si svolgono al chiuso

| ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA | A DECORRERE DAL 1 APRILE 2022 |
|---|--|
| Soggetti positivi | Contatti stretti |
| Isolamento propria abitazione fino ad accertamento della guarigione (Test negativo) | Auto sorveglianza con obbligo di indossare |
| | Mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con soggetti confermati positivi |
| | Effettuare test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi, e se ancora asintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto |